



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 37 del 16/11/2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI SPIAGGIATI (BIOMASSE VEGETALI E LIGNEE) PRESENTI SULL'ARENILE DI BIBIONE, COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) A SEGUITO DEGLI EVENTI METERELOGICI DAL 30/10/2023 AL 05/11/2023.

IL SINDACO

VISTI gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito anche il litorale della Regione Veneto nel periodo ricompreso tra il 30 ottobre ed il 05 novembre 2023, consistenti in particolare in: piogge intense, temporali e violente mareggiate accompagnate da venti che hanno favorito l'allagamento dell'arenile e sfavorito il deflusso e sfocio al mare da parte delle onde di piena dei fiumi e corsi d'acqua;

CONSIDERATO che in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi nel periodo sopra indicato, la spiaggia di Bibione, nell'ambito del territorio comunale di San Michele al Tagliamento, è stata interessata dallo spiaggiamento di notevoli quantità di materiali, soprattutto biomasse vegetali e lignee, che risultano tuttora presenti e che devono essere rimosse per garantire una fruizione sicura dell'arenile stesso;

PRESO ATTO che per quanto attiene i rifiuti depositati dalle mareggiate, si rileva la presenza di materiali vegetali (*canne, alghe*) e lignei (*tronchi d'albero, ramaglie, ecc.*) come da report fotografici, **Allegato 1** alla presente, realizzati nelle ore immediatamente successive all'evento;

VISTE le comunicazioni ed e-mail inviate dalle società gestrici dell'arenile Bibione Spiaggia Srl (*Rif. Prot. n. 30167 del 15-11-2023*) e Bibione Mare Spa (*Rif. Prot. n. 29911 del 13-11-2023*), in cui, oltre ad evidenziare l'ingente presenza di materiali spiaggiati da rimuovere dislocati sull'arenile, si richiede la possibilità di istituire in emergenza alcune aree, oltre a quelle già individuate in passato con apposita convenzione n. 71/2006 approvata con DGC n. 191 del 17/07/2006 e s.m.i., ove poter depositare temporaneamente tali materiali spiaggiati da avviare a successivo recupero/riutilizzo, ecc.

Vista la nota protocollo comunale n. 30165 del 15-11-2023 con la quale la Regione Veneto invia ai comuni ed enti interessati la D.P.G.R. 100/2023 avente ad oggetto: *"Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre 2023 in modo diffuso sull'intero territorio regionale e con particolare intensità nella fascia pedemontana, nel Bellunese e lungo il litorale veneto. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito delle criticità riscontrate"*.

DATO ATTO che:

- L'arenile di Bibione si estende per una lunghezza di circa 10 Km in direzione EST – OVEST;
- A seguito dei sopralluoghi congiunti, sono state identificate, oltre alle aree già autorizzate con apposita DGC, le aree sottostanti identificabili tramite le coordinate geografiche (**Tabella 1**), come siti idonei al deposito dei materiali spiaggiati in quanto facilmente accessibili da parte dei mezzi deputati al trasporto ed avvio ad idonei impianti di recupero;

INDICAZIONE SITO	COORDINATE GEOGRAFICHE	LOCALITÀ
Parte finale di via Lira	45.633526, 13.067528	Bibione

Parte finale di via Orsa Minore	45.632789, 13.053582	Bibione
Parte finale di via Sagittario	45.632474, 13.047663	Bibione
Parte finale di via delle Colonie	45.631509, 13.034105	Bibione
Parte finale di via delle Mimose	45.629215, 13.009684	Bibione Pineda

Tabella 1

RISCONTRATA la necessità di disporre di misure eccezionali di gestione dei materiali spiaggiati, al fine di consentire un rapido ritorno a condizioni di normalità e di messa in sicurezza dell'arenile, sia per i quantitativi riscontrati che per la difficoltà di accesso alle aree solitamente deputate per il loro deposito e rimozione;

RITENUTO che i materiali spiaggiati costituiti prevalentemente da biomasse e materiali lignei, eventualmente epurati della presenza di materiali antropici (*plastiche, ecc.*) dovranno essere depositati ed avviati al successivo recupero/riutilizzo nel rispetto delle modalità e di quanto indicato dal D. LGS. 152/06 e s.m.i. [Rif. art. 183, comma 1, lettera n) e art. 185, comma 1, lettera f), ecc.], dall'art. 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60 (*legge "SalvaMare"*) e dalla circolare del Ministero dell'Ambiente 8838/2019;

VERIFICATO che in carenza di disponibilità di aree nell'ambito demaniale funzionali alla realizzazione di punti di deposito temporaneo per i materiali spiaggiati, questi possono essere individuati, con apposita ordinanza sindacale;

VISTE le richieste e segnalazioni dei gestori dell'arenile con le quali si evidenzia al comune che, a seguito degli eventi meteo avversi protrattisi dal 30/10/2023 al 05/11/2023, vi è la necessità di rimuovere i materiali spiaggiati costituiti soprattutto da biomasse e materiali lignei e di individuare idonei punti di deposito temporaneo dei materiali nel rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente;

VISTA la *tabella 1* sopra riportata, in cui sono stati individuati per far fronte all'emergenza i siti idonei, suppletivi a quelli già indicati in convenzione n. 71/2006, al deposito dei materiali spiaggiati in quanto facilmente accessibili da parte dei mezzi deputati al trasporto ed avvio ad idonei impianti di recupero/riutilizzo;

CONSIDERATO di primaria importanza dar seguito ed avvio alle operazioni di rimozione dei materiali spiaggiati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di permettere la fruibilità dell'arenile e la sua messa in sicurezza;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra di dover provvedere ad emettere idoneo provvedimento a tutela della sicurezza/tutela pubblica;

VISTO:

- Il DLgs n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., in particolare gli artt. 50 e 54;
- D. LGS. 152/06 e s.m.i. [Rif. art. 183, art. 185];
- La L. 17 maggio 2022 n. 60;
- La circolare del Ministero dell'Ambiente n. 8838/2019;
- Il D.P.G.R. 100/2023;

ORDINA

Ai GESTORI e CONCESSIONARI dell'arenile: Bibione Mare SPA con sede in viale dei Ginepri, 244 a Bibione Pineda (VE), Bibione Spiaggia SRL con sede in via del Mare, 2 a Bibione ed altri concessionari interessati:

1. Di attivarsi, secondo gli accordi intercorsi con l'Amministrazione e vista l'emergenza, per la rimozione dei materiali spiaggiati sulle aree oggetto di concessione, sulle aree concessionabili e

libere adiacenti alle concessioni, sulle aree di proprietà dell'amministrazione comunale al fine di permettere la fruibilità dell'arenile e la messa in sicurezza delle aree;

2. Che nelle aree individuate ed indicate in **Tabella 1** (oltre a quelle già individuate in passato con apposita convenzione n. 71/2006 approvata con DGC n. 191 del 17/07/2006 e s.m.i.) sarà possibile effettuare il deposito temporaneo dei materiali spiaggiati, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. n. 60/2022;

INDICAZIONE SITO	COORDINATE GEOGRAFICHE	LOCALITÀ
Parte finale di via Lira	45.633526, 13.067528	Bibione
Parte finale di via Orsa Minore	45.632789, 13.053582	Bibione
Parte finale di via Sagittario	45.632474, 13.047663	Bibione
Parte finale di via delle Colonie	45.631509, 13.034105	Bibione
Parte finale di via delle Mimose	45.629215, 13.009684	Bibione Pineda

Tabella 1

3. Che sarà cura ed onere delle suddette società, secondo accordi diretti tra le parti stesse, di:
 - a) Apporre specifica segnaletica e delimitazione (*paletti con nastro bianco/rosso o altro utile alla bisogna*) sulle aree dove sarà realizzato il deposito temporaneo, comprensiva di cartelli atti ad indicare il deposito stesso;
 - b) Depositare presso le aree sopra individuate, esclusivamente i materiali spiaggiati costituiti da biomasse vegetali e lignee, raccolti durante le operazioni di pulizia degli arenili epurati di eventuali materiali/rifiuti frammisti di origine antropica;
 - c) Svolgere/sovrintendere e coordinare le operazioni di cui al punto b) avendo cura di informare il Comune ed altri Enti di controllo sullo svolgimento delle operazioni garantendo il rispetto di quanto previsto dal T.U. Ambientale (D. Lgs. 152/06 s.m.i) e L. 60/2022;
4. Sarà cura del Comune realizzare, tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa, l'invio dei materiali spiaggiati ad idonei impianti per il recupero ed il riutilizzo degli stessi, dopo le eventuali operazioni necessarie alla separazione ed al recupero del sedime/sabbia utile al mantenimento e ripascimento della spiaggia;
5. Il Comune, previo accordi e verifiche con la Regione Veneto - *Ufficio del Genio Civile di Venezia – (Rif. nota prot. n. 30147 del 14-11-2023)* valuterà la possibilità di utilizzare parte del materiale ligneo presente sull'arenile posizionandolo alla base delle dune sabbiose in modo da realizzare degli interventi puntuali utili quale rafforzamento della difesa naturale contro l'erosione ove questa minaccia maggiormente gli ecosistemi del retro spiaggia (*dune fossili, pineta, ecc.*);
¼ .

AVVISA ALTRESI'

Che la presente Ordinanza avrà validità dalla data di pubblicazione fino al 31/03/2024, termine ultimo entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate;

AVVISA

La cittadinanza ed eventuali società/ditte operanti sul territorio:

- che è fatto assoluto divieto depositare e conferire nei siti individuati per il deposito dei materiali spiaggiati qualsivoglia altra tipologia di rifiuto e materiale in quanto per gli stessi è previsto il ricorso ai servizi di nettezza urbana forniti agli utenti dal Gestore (ditta ASVO Spa/Gruppo Veritas Spa) nonché di eventuali altre ditte terze autorizzate (per artigiani/società, ecc.).

AVVERTE

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 sino ad € 500,00, ai sensi del “Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali” (rif. DCC n. 110 del 27.12.2007) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l’esecuzione d’ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune;
- Ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

- Che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

- Che la presente Ordinanza sia adeguatamente resa nota e divulgata mediante affissione all’Albo pretorio on line ed eventualmente anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva informazione, con invio inoltre della stessa per conoscenza e/o le eventuali attività di competenza a:

- Bibione Spiaggia Srl, via del Mare 2 – 30028 Bibione (VE);
- Bibione Mare Spa, viale dei Ginepri 244 – 30028 Bibione Pineda (VE);
- Ufficio Demanio Marittimo – SEDE –
- Comando Polizia Locale di San Michele al Tagliamento – SEDE –;
- Stazione Carabinieri Forestale, via Cadorna 4/A, Portogruaro (VE)
- Stazione Carabinieri di Bibione, via Maja – 30028 Bibione (VE);
- Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle (VE);
- Regione del Veneto Area Tutela e Sicurezza del Territorio -*Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale*-

DISPONE ALTRESI’

Per tutto il periodo di vigenza della presente Ordinanza, il personale del corpo di Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti sono incaricati di farla osservare.

Dalla Residenza comunale,

IL SINDACO

Flavio Maurutto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005,
n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale*

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 16/11/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico dal 16/11/2023 al 31/03/2024.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 16/11/2023 10:15:59

IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331

ALLEGATO 1_ REPORT FOTOGRAFICO EVENTO DEL 02-05 NOVEMBRE 2023



Foto 1



Foto 2

ALLEGATO 1_ REPORT FOTOGRAFICO EVENTO DEL 02-05 NOVEMBRE 2023



Foto 3



Foto 4

ALLEGATO 1_ REPORT FOTOGRAFICO EVENTO DEL 02-05 NOVEMBRE 2023



Foto 5



Foto 6

ALLEGATO 1_ REPORT FOTOGRAFICO EVENTO DEL 02-05 NOVEMBRE 2023



Foto 7



Foto 8

ALLEGATO 1_ REPORT FOTOGRAFICO EVENTO DEL 02-05 NOVEMBRE 2023



Foto 9



Foto 10